

DIRETTIVE

DIRETTIVA 1999/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1999

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che occorrerebbe adottare misure nell'ambito del mercato interno;

(2) considerando che il primo programma di azione della Comunità europea in materia di protezione dell'ambiente ⁽⁴⁾, approvato dal Consiglio il 22 novembre 1973, invita a tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore e ad adeguare in tal senso le direttive già adottate; che il quinto programma di azione, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del 1º febbraio 1993 ⁽⁵⁾, prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

(3) considerando che è pacifico che lo sviluppo dei trasporti nella Comunità ha inciso notevolmente sull'ambiente; che alcune previsioni ufficiali relative all'aumento dell'intensità del traffico si sono rilevate inferiori ai dati reali; che, per tale motivo, occorrerebbe definire norme rigorose in materia di emissioni per tutti i veicoli a motore;

(4) considerando che la direttiva 88/77/CEE ⁽⁶⁾ prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, idrocarburi incombusti e ossidi di azoto prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati ai veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che detta direttiva è stata modificata una prima volta dalla direttiva 91/542/CEE ⁽⁷⁾ la quale prevede due fasi, di cui la prima (1992-1993) coincide con le date di entrata in vigore delle nuove norme europee in materia di emissioni delle autovetture; che la seconda fase (1995-1996) ha stabilito una prospettiva a più lungo termine per l'industria automobilistica europea fissando valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie ancora in fase di sviluppo, in modo da assegnare all'industria un periodo di tempo sufficiente al perfezionamento delle tecnologie medesime; che la direttiva 96/1/CE ⁽⁸⁾ richiede che per piccoli motori diesel con una cilindrata unitaria inferiore a 0,7 dm³ e un regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹ il valore limite per le emissioni di particolato stabilite nella direttiva 91/542/CEE venga introdotto invece a decorrere dal 1999; che, tuttavia, per motivi tecnici è ragionevole conservare una differenza nelle emissioni di particolato per piccoli motori diesel ad alta velocità con una cilindrata unitaria inferiore a 0,75 dm³ e un regime nominale superiore a 3 000 min⁻¹, ma eliminare tale differenza nel 2005;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 91/542/CEE, la Commissione doveva rife-

⁽¹⁾ GU C 173 dell'8.6.1998, pag. 1,

GU C 43 del 17.2.1999, pag. 25.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 74). posizione comune del Consiglio del 22 aprile 1999 (GU C 296 del 15.10.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1999.

⁽⁴⁾ GU C 112 del 20.12.1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1.